



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - ☎ 26010 – Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635

e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it - pec: polizialocale.montecremasco@pec.it

R. O. Nr. 37/2026 Data 09/10/2026	O G G E T T O	Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale divieto di sosta nell'area di sosta di VIA ALCIDE DE GASPERI (parcheggio retro cimitero), dalle ore 8.00 del giorno MARTEDI' 13 OTTOBRE 2026 alle ore 20.00 del 16 MARZO 2027 con rimozione forzata, per permettere il posizionamento veicoli spettacolo viaggiante.
Prot. <i>ASIS</i>		

II SINDACO

- **VISTA** la richiesta pervenuta in data 26/08/2026 prot. 6374 inerente alla sosta invernale da parte dei componenti della famiglia G.L. in atti generalizzato gestore dello spettacolo viaggiante.
- **VISTA** l'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico nr. 40/2026 del 07/10/2026;
- **CONSIDERATO** che l'occupazione del parcheggio da parte dei veicoli crea impedimento nell'esecuzione di quanto sopra indicato;
- **VISTO** gli articoli 5,6,7 del vigente Codice della Strada, successive modificazioni od integrazioni;
- **VISTO** gli artt. 6 e 7 del Regolamento di Esecuzione dello stesso codice approvato con D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992;
- **VISTO** gli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;
- **RITENUTO** che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario adottare provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per gli utenti della strada;

ORDINA

Il seguente provvedimento, esecutivi al momento dell'esposizione dei prescritti segnali stradali da posizionarsi almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore del divieto stesso:

nell'area di sosta di VIA ALCIDE DE GASPERI (parcheggio retro cimitero), la sosta è vietata dal dalle ore 8.00 del giorno MARTEDI' 13 OTTOBRE 2026 alle ore 20.00 del 16 MARZO 2027 con rimozione forzata al fine di permettere il posizionamento di attrazioni spettacolo viaggiante per la sosta invernale;

AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

DISPONE

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante [pubblicazione all'Albo Pretorio](#) e nelle forme e nei termini di legge, [pubblicazione sull'App "ComuneInforma"](#) e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizialocale.montecremasco@pec.it;
- Stazione Carabinieri di Pandino tcr20488@pec.carabinieri.it
- Ufficio Tecnico Comunale: ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it

Dalla Residenza Municipale lì, 09/10/2026



Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini